



2024/2445

12.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2445 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2024

recante deroga, per l'anno 2024, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Nella sessione del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 15 luglio 2024, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di derogare all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per consentire agli Stati membri di versare anticipi maggiorati onde far fronte a un'emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui l'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi nell'Europa centrale, meridionale e orientale. Nella riunione congiunta del comitato dei Fondi agricoli e del comitato della politica agricola comune del 24 luglio 2024, gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità dovuti a una combinazione di eventi avversi che hanno inciso sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime agricole. Hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e tutte le misure in relazione all'anno di domanda 2024.
- (4) L'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di protrarre le difficoltà esistenti, come gli elevati prezzi dei fattori di produzione, e di creare nuove perturbazioni degli scambi internazionali di merci, compreso un riorientamento dei flussi commerciali, con conseguenti aumenti dei costi di spedizione e ritardi. Tali andamenti e incertezze hanno esercitato pressioni al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto significativo sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>).

- (5) I prezzi dei fattori di produzione, come l'energia e i fertilizzanti, rimangono notevolmente elevati in tutti i settori agricoli. I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale. Tuttavia, i prezzi delle materie prime agricole come i cereali e i mangimi rimangono relativamente bassi, il che riduce i margini di profitto per gli agricoltori. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile, in quanto il rapporto tra prezzi dei fattori di produzione e prezzi delle materie prime agricole è ulteriormente peggiorato rispetto al 2023, soprattutto per i produttori di cereali e mangimi.
- (6) Inoltre, si prevede che i recenti eventi meteorologici avversi, quali precipitazioni eccessive, gelate tardive e inondazioni locali in alcune regioni, deficit idrico e ondate di calore in diverse parti dell'Europa centrale, meridionale e orientale, incideranno negativamente sulle rese delle colture.
- (7) Tali circostanze causeranno probabilmente problemi di liquidità ai produttori agricoli in tutta l'Unione, considerando che gli eventi avversi incidono sui prezzi dei fattori di produzione e delle materie prime agricole. Il quadro è ulteriormente aggravato dagli elevati tassi di interesse sui mercati finanziari europei. Alla luce di tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2024 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali, al fine di affrontare i problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l'Unione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN